

AZIENDA USL UMBRIA n. 1
Registrazione contratti
N. ...253... del 16/12/2015



ACCORDO CONTRATTUALE EX ART. 8 QUINQUIES D. LVO N. 502/92 ANNO 2015 PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 16 (dieci) del mese di dicembre nella sede dell'Azienda USL Umbria n. 1 , via Guerra n. 17/21,

tra

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 con sede in Perugia via Guerra n. 21/17 (cod. fisc. e Partita IVA 033001860544), in persona del Direttore Generale e rappresentante legale Dott. Giuseppe Legato, nato a Taurianova (RC) il 16/03/1949 (di seguito denominata ASL n.2)

e

Villa Cecilia s.r.l.. (cod. fiscale e Partita IVA 03134550544) con sede in Passignano sul Trasimeno, Loc. La Molinella , n. 2/A, in persona dell'Amministratore Unico e Rappresentante Legale Dott.ssa Cecilia Semidoro, nata a Perugia (PG) il 06/02/1984 (di seguito denominato Struttura)

PREMESSO

- che il DPR 14 gennaio 1997 "Ordinamento ed organizzazione dei Servizi sanitari e assistenziali" stabilisce i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi anche nell'ambito della riabilitazione funzionale;
- che con l'entrata in vigore del DPCM 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" devono essere considerate totalmente escluse dalla remunerazione da parte dell'ASL n. 2 le prestazioni di cui all'allegato 2° al citato DPCM e parzialmente escluse le prestazioni comprese nell'allegato 2B del citato DPCM e che comunque si recepisce integralmente quanto stabilito dalla DGR 893/2002;

- che la D.G.R. n. 1985 del 22.11.2006 ha definito i percorsi assistenziali tra reparti per acuti della rete ospedaliera regionale e le strutture riabilitative;
- che la D.G.R. n. 1570 del 9.11.2009 ha successivamente stabilito che, al fine di ottimizzare l'organizzazione e le risorse, il ricovero di riabilitazione estensiva è di tipo extraospedaliero;
- che la D.G.R. n. 1090 del 26.7.2010 ha disposto che le strutture di riabilitazione estensiva extraospedaliera effettuano *“prestazioni di Riabilitazione estensiva in regime di post-acuzie per il completamento di programmi terapeutici già avviati in forma intensiva o rivolti a persone che non sopportano programmi di tipo intensivo e prestazioni di Riabilitazione estensiva erogate nell'ambito di programmi in cui l'intervento riabilitativo sia necessario per contrastare la progressione di patologie invalidanti cronico-evolutive attraverso interventi prolungati e/o a cicli”*;
- che il Piano di indirizzo per la Riabilitazione (Rep atti n. 30/CSR DEL 10.02.2011) identifica il percorso riabilitativo unico integrato nei vari setting terapeutici della rete riabilitativa e fissa i criteri generali per garantire la sua appropriatezza;
- che con il presente atto le parti intendono disciplinare i rapporti sulle predette materie per la durata del contratto con la definizione di:
 - a. volumi di prestazioni da erogarsi da parte della Struttura nel rispetto del DPCM 29/11/2001 *“Definizione dei livelli essenziali di assistenza”*;
 - b. determinazione dei criteri di remunerazione con l'indicazione del tetto finanziario predefinito;

- c. definizione dei criteri di organizzazione delle funzioni di controllo per il monitoraggio del rispetto dell'accordo e la valutazione della qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate;

Tanto premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del Contratto

La Struttura Villa Cecilia s.r.l. si impegna ad erogare prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera in regime di residenzialità ai residenti nel territorio della USL Umbria n. 1 .

Art. 2 - Requisiti strutturali

La Struttura, autorizzata all'esercizio di prestazioni di Riabilitazione Estensiva Residenziale extraospedaliera ed all'attività ambulatoriale per prestazioni fisioterapiche con Determine Dirigenziali della Regione Umbria- Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali- Servizio Accreditamento Valutazione e Qualità – n. 197 del 19.01.2010, n. 4564 del 21.05.2010, n. 11711 del 30.12.2010, provvisoriamente accreditata ai sensi della D.G.R. n. 134 del 14.02.2011, ha l'obbligo di garantire i requisiti minimi strutturali previsti dal DPR 14 gennaio 1997.

Art. 3 – Personale

Per quanto riguarda il personale, la Struttura dovrà adeguare il proprio organico agli standard previsti dalla normativa regionale e/o nazionale. Al personale operante nella Struttura si applica il disposto di cui all' art. 8 punto 9 del D.Lg.vo n.502/92 come modificato dal D.Lg.vo n. 517/93 e dal D.Lg.vo n. 229/99 e successive modificazione e/o integrazioni. Il personale medico e non medico che opera nella Struttura per l'erogazione delle prestazioni accreditate

è riportato nell'organico allegato al presente contratto (All. 1). Accanto a ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale ed il rapporto contrattuale. Le sostituzioni dei dipendenti devono essere attuate con personale di qualifica equivalente. E' fatto comunque obbligo alla Struttura di comunicare all'Azienda USL Umbria 1, entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea e semestralmente l'elenco aggiornato del personale in servizio. Per tutto il personale medico e non medico deve essere allegata la dichiarazione dalla quale risulti che non sussistono alcune delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. La Struttura si impegna ad applicare integralmente al personale medico e non medico i contratti collettivi di lavoro vigenti.

Art. 4 - Requisiti tecnologici

Per quanto riguarda i requisiti tecnologici, la Struttura dovrà adeguarli agli standard previsti dalla normativa regionale e/o nazionale.

Art. 5 - Requisiti organizzativi

Per ogni singolo paziente l'équipe multiprofessionale redige il Progetto Riabilitativo individuale in cui vengono definiti e verificati gli obiettivi riabilitativi ed i tempi presumibili della loro realizzazione nonché il programma terapeutico con monitoraggio dell'evoluzione e delle modificazioni delle disabilità. Tale progetto, che deve essere redatto all'atto della presa in carico e rinnovato durante l'iter riabilitativo, deve essere custodito nella cartella clinica. Nell'ambito della definizione del Progetto Riabilitativo, l'équipe multiprofessionale effettua e documenta, in apposita scheda, riunioni strutturate di équipe sul singolo caso. La presa in carico

riabilitativa estensiva extraospedaliera dovrà assicurare almeno 90 minuti al giorno di trattamento riabilitativo per utente su sei giorni alla settimana, come previsto dalla D.G.R. n. 1090 del 26.07.2010 .

La Struttura dovrà:

- curare l'esaustiva informazione al paziente sulle cure programmate ed i risultati possibili;
- consentire che il paziente riceva visite nelle fasce orarie previste;
- curare che sia assicurata al paziente la dovuta privacy;
- curare lo specifico addestramento del paziente e/o caregiver prima del rientro proprio ambiente di vita.

Art. 6 - Norme sull'ammissione e protocolli terapeutici

A) Pazienti provenienti da reparti ospedalieri:

La richiesta di ammissione in Struttura di riabilitazione estensiva dai reparti ospedalieri per acuti deve essere inviata via fax al Servizio CORI su modello prestampato (allegato XX). Il CORI, verificata la rispondenza delle caratteristiche del paziente ai criteri di ricovero specificati nel presente contratto (art. 8) ne autorizzerà l'accesso presso la Struttura stessa la quale provvederà ad attivarne l'ammissione.

L'autorizzazione del CORI deve sempre precedere l'ammissione del paziente alla Struttura.

Non sono ammessi inserimenti nella struttura senza la preventiva autorizzazione all'accesso da parte del CORI.



Non sono consentiti ricoveri che siano in parte a carico dell'Azienda USL Umbria n. 1 ed in parte a carico del paziente

B) Pazienti provenienti dal domicilio:

I Distretti della ex USL n. 2 devono fare pervenire la richiesta di ammissione in Struttura di riabilitazione estensiva extraospedaliera via fax al Servizio CORI su modulo prestampato (allegato XX) insieme alla valutazione fisiatrica dello specialista del Servizio di Riabilitazione territoriale competente. Il CORI valuta la congruità della richiesta e, se appropriata secondo i criteri specificati in questo contratto (art. 8), autorizza l'accesso al paziente presso la Struttura di riabilitazione estensiva extraospedaliera la quale provvederà alla sua ammissione. Se ritenuto opportuno per valutare l'appropriatezza della richiesta, il CORI potrà sottoporre il paziente ad ulteriore visita specialistica.

L'autorizzazione del CORI deve sempre precedere l'ammissione del paziente alla Struttura

Non sono ammessi inserimenti nella struttura senza la preventiva autorizzazione all'accesso da parte del CORI.

Non sono consentiti ricoveri che siano in parte a carico dell'Azienda USL Umbria n. 1 ed in parte a carico del paziente

La Struttura può ammettere pazienti dal proprio domicilio e dimessi da non oltre 20 giorni da reparti ospedalieri per acuti, per i quali sia in possesso di una richiesta di ammissione inviata dai reparti per acuti stessi ed autorizzata dal CORI, senza la necessità di nuova richiesta di ammissione da parte dei Distretti.

Art. 7 - Continuità assistenziale

La richiesta di ricovero alla Struttura, di cui all'articolo precedente, dovrà contenere una breve relazione sullo stato clinico del paziente e sulle motivazioni del ricovero

Art. 8 - Requisiti di appropriatezza dei ricoveri

Accedono nelle strutture di Riabilitazione estensiva extraospedaliera, persone con disabilità grave, possibilità di recupero anche a lungo termine, che non possono sostenere un trattamento riabilitativo intensivo ospedaliero (per fattori concomitanti come età avanzata, capacità cognitiva ridotta ma tale da permettere una sufficiente collaborazione al trattamento, scarsa resistenza all'esercizio fisico, preesistente disabilità, problematiche socio-familiari) e per le quali non è proponibile un trattamento riabilitativo estensivo alternativo territoriale (ambulatoriale o domiciliare). I soggetti hanno caratteristiche cliniche stabili, sono privi di complicanze in atto e non richiedono pertanto una tutela medica nell'arco delle 24 ore. In particolare è considerato appropriato il ricovero in riabilitazione estensiva extraospedaliera nelle seguenti condizioni:

1. Soggetti in dimissione da reparto per acuti per recente intervento di chirurgia ortopedica dell'arto inferiore, soprattutto fratture prossimali di femore, in età avanzata, a lento recupero, clinicamente stabili e privi di complicanze: durata massima degenza 30 gg;
2. Pazienti con disabilità motoria (neurologica e ortopedica), al termine del periodo di ricovero in riabilitazione intensiva ospedaliera che

necessitano di ulteriore trattamento estensivo per favorire il rientro a domicilio: durata massima degenza 15-20 gg;

3. Persone a domicilio in condizione di cronicità da disabilità neurologica grave in cui è documentabile un recente aggravamento della disabilità o una sindrome ipocinetica per eventi intercorrenti modificabile ed in cui non sia possibile attuare un efficace programma di trattamento riabilitativo domiciliare: durata massima 20-30 gg;
4. Soggetti in età avanzata con esiti di recente frattura di femore o vertebrale o di bacino per cui esiste l'indicazione alla prescrizione del carico per un periodo definito ove non sia possibile attuare un efficace intervento riabilitativo domiciliare: durata massima 45 gg.

La durata della degenza è prorogabile di 15 giorni su autorizzazione del C.O.R.I. e dietro invio di relazione riabilitativa specifica da parte della struttura

Art. 9 - Protocolli operativi

Al momento dell'ammissione la Struttura valuta il paziente dal punto di vista fisiatrico, infermieristico, fisioterapico e predispone un Progetto Riabilitativo Individuale integrato tra i vari professionisti, individuando e documentando obiettivi di recupero funzionale di breve e medio termine. In appositi modelli, la Struttura valuterà, poi, il livello di raggiungimento effettivo degli obiettivi prefissati, utilizzando scale di valutazione validate sia per quanto attiene le singole menomazioni funzionali corporee che le limitazioni di attività e restrizioni della partecipazione del paziente. Alla dimissione la Struttura invierà il paziente al proprio domicilio, accompagnandolo con una relazione

riabilitativa che documenti oggettivamente il recupero funzionale rispetto alle condizioni originarie e fornisca adeguati indicazioni al medico di medicina generale per il successivo follow-up e per la prosecuzione dell'attività riabilitativa in regime ambulatoriale.

Art. 10 - Budget massimo non superabile e tariffe

Le tipologie di prestazioni di cui l'Azienda USL Umbria n. 1 consente l'erogazione a favore dei propri assistiti residenti nel proprio territorio assumendone l'onere economico, sono quelle previste dal presente accordo, a fronte delle quali l'Azienda USL riconosce alla Struttura, per il periodo 01.01.2015-31.12.2015, l'importo omnicomprensivo massimo di €.
297.000,00.

Per tali attività, saranno applicate le tariffe regionali di cui alla D.G.R. 1090 del 26.07.2010 fino al raggiungimento del volume concordato; oltre tale volume finanziario non verrà pagato alcun corrispettivo.

Il budget 2015 deve essere utilizzato dal Presidio normalmente in tranches mensili omogenee con possibilità peraltro di superamento del rateo mensile in presenza di esigenze assistenziali eccedenti o per necessità di abbattimento dei tempi di attesa, fermo restando il budget annuale non superabile.

Conseguentemente, qualora, invece, in un mese vengano erogate prestazioni per un volume inferiore, sarà possibile il recupero del tetto nei mesi successivi.

Art. 11 - Sistemi aziendali per il miglioramento della qualità

La Struttura si impegna ad impiantare ed adeguare nel tempo un sistema di



qualità coerente con i provvedimenti che verranno emanati a livello nazionale e regionale. La Struttura si impegna, altresì a mantenere aggiornata la "Carta dei Servizi" limitatamente alle prestazioni autorizzate ed a produrre i seguenti documenti:

- Carta dei servizi;
- Piano annuale di programmazione;
- Piano riabilitativo individuale.

Art. 12 - Tariffazione delle prestazioni erogate dalla Struttura

Le tariffe delle prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera erogate dalla struttura nell'ambito del presente accordo contrattuale e a favore dei residenti nel territorio della USL Umbria n. 1 sono quelle previste dalla D.G.R. Umbria n. 1090 del 26.07.2010 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13 - Fatturazione delle prestazioni erogate ad assistiti dell'Azienda

USL Umbria n. 1

Le prestazioni erogate dalla Struttura in favore di assistiti residenti nel territorio della USL Umbria 1 verranno fatturate mensilmente dalla Struttura all'Azienda USL Umbria n. 1.

I pagamenti interverranno a 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg. successivi.

Le note contabili mensili dovranno essere accompagnate dalle rispettive richieste di ammissione alla struttura e dal documento di dimissione sul quale dovrà essere apposta la data di esecuzione della prestazione e la sottoscrizione dell'utente per avvenuta prestazione. La contabilità deve

pervenire entro il 15° giorno del mese seguente a quello in cui le prestazioni sono state effettuate; ove ciò non avvenga la liquidazione slitterà al mese successivo al termine sopra indicato; la contabilità dovrà indicare i seguenti elementi :

- tipologia della prestazione effettuata
- codice regionale e codice fiscale dell'utente;
- comune di residenza anagrafica dell'utente;
- comune di domicilio dell'utente;
- codice tariffa, descrizione e numero delle prestazioni effettuate, importo fatturato.
- numero complessivo delle prestazioni effettuate con riferimento a ciascun codice.

Inoltre, in attesa della definizione del debito informativo da parte della Regione, la Struttura si impegna ad inviare trimestralmente all'Azienda USL Umbria n. 1 il supporto informatico redatto secondo i tracciati record forniti dall'Azienda.

La Struttura inoltre dovrà fornire reports mensili sulla disponibilità residua del budget . Al fine di poter effettuare i controlli in caso di contestazioni, la Struttura è comunque tenuta a fornire, su richiesta, copia conforme all'originale della documentazione integrale relativa al singolo caso trattato o prestazione erogata.

Art.14- Assicurazione

La Struttura si impegna a sollevare l'Azienda USL da qualunque

responsabilità connessa ad eventi dannosi che possano intervenire sia sugli utenti che sugli operatori durante l'effettuazione di attività sia in regime di riabilitazione extraospedaliera, relativamente all'attività oggetto del presente accordo contrattuale.

A tal fine dichiara di aver stipulato polizza assicurativa per Responsabilità Civile presso terzi e verso prestatori d'opera..

Art. 15 - Tutela dell'utente

La Struttura si impegna a pubblicizzare dandone adeguata informazione all'utenza ed all'Azienda USL Umbria n. 1, come prescritto dalla carta dei Servizi, gli orari di attività, le condizioni di accesso alle prestazioni e tutte le eventuali modifiche che dovessero intervenire nell'espletamento dell'attività per conto del S.S.N. A tal fine la Struttura deve tenere un apposito punto di informazione e riconoscere il diritto alla tutela dell'utente in rapporto a quanto previsto dalla L.675/96. La Struttura si obbliga altresì a portare a conoscenza dell'utente i dati che dovranno essere comunicati all'Azienda e ad acquisirne espressa autorizzazione ai sensi della predetta legge 675 / 96

Art. 16 - Inadempienze

Nel caso di eventuali inadempienze al presente contratto, l'Azienda USL Umbria n. 1 è tenuta a contestare per iscritto le stesse a mezzo lettera raccomandata A.R. assegnando un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni.

L'Azienda USL Umbria n.1, valutate le eventuali controdeduzioni, e comunque, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione delle contestazioni,

può:

- a)-o soprassedere all'applicazione delle sanzioni ove sia dimostrata l'infondatezza delle contestazioni;
- b) - o applicare penalizzazioni economiche sulle tariffe delle prestazioni relative al mese di competenza (per singole infrazioni 2% del budget mensile)
- c) - o ridurre il budget previsto per l'intero periodo contrattuale con effetto sui rimanenti mesi di validità del contratto in misura insindacabile.
- d) - o procedere alla risoluzione del contratto ove le inadempienze siano reiterate o ritenute di particolare gravità.

In ogni caso comporta la risoluzione del contratto il venire meno dei requisiti autorizzativi posti a base dell'atto di autorizzazione, nonché l'inosservanza della normativa in tema di incompatibilità del personale, il significativo scostamento – valutato discrezionalmente dall'Azienda USL Umbria n. 1 - dai criteri di ammissione degli utenti alle prestazioni, riportati all'art.6.

Art. 17 - Obblighi relativi alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari

La Struttura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

I pagamenti a favore della Struttura per le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, sono effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato individuato, ai sensi della citata normativa, dalla Struttura.



Art. 18 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo disciplina i rapporti tra l'Azienda USL Umbria n. 1 e la Struttura per la erogazione di prestazioni di riabilitazione estensiva in regime extraospedaliero dal 1.01.2015 e sino al 31.12.2015.

Art. 19 - Spese contrattuali

Le spese contrattuali e di registrazione del presente atto, ove occorra, sono a carico della Struttura.

Perugia , li

VILLA CECILIA s.r.l.

Dr.ssa Cecilia Semidoro



AZIENDA USL UMBRIA N. 1

Dott. Giuseppe Legato

